

## Articoli del disegno di legge per il salario minimo

**L'art. 2** stabilisce che la retribuzione complessiva adeguata e sufficiente dovuta a tutti i lavoratori ai sensi dell'art. 36 Cost. è data dal "trattamento economico complessivo" (noto come T.E.C), comprendente non solo il trattamento economico minimo (T.E.M.), ma anche gli scatti di annualità, le retribuzioni aggiuntive e le indennità contrattuali fisse e continuative, previste dal contratto collettivo, sottoscritto per il settore di effettiva attività aziendale dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Viene chiarito, per evitare equivoci, che questo trattamento economico complessivo dovuto ai lavoratori non impedisce che vengano stipulati anche contratti collettivi più favorevoli con efficacia limitata agli iscritti, essendo principio generale del diritto del lavoro l'efficacia e la validità delle pattuizioni sia individuali che collettivi di miglior favore. Il capoverso dell'art. 2 contempla poi il valore salariale minimo orario (detto anche trattamento economico minimo orario, o T.E.M.) che sostituisce, occorrendo, quello inferiore previsto ovviamente per le qualifiche più basse da vari contratti collettivi. Tale valore è fissato in 9,00 euro lordi orari. Infine il terzo comma dell'art. 2 contiene un importante rinvio di futura regolamentazione entro 12 mesi, e con decreto legislativo, del trattamento economico minimo dovuto per il lavoro domestico che recepisca i principi della presente legge mutuandoli sulla particolarità del settore.

**L'art. 6** introduce, poi, un procedimento giudiziario di grande importanza per la repressione di condotte elusive della normativa in tema di garanzia del trattamento economico complessivo, condotte che possono realizzarsi nelle modalità più varie, tra cui, ad esempio, dei falsi contratti a part-time nei quali il lavoratore viene retribuito in perfetta coerenza con i contratti collettivi, ad esempio per 20 ore settimanali, ma è obbligato a lavorare per 40 ore settimanali, così ricevendo, in definitiva, una retribuzione dimezzata. Altra elusione diffusissima è quella di costringere il lavoratore a restituire parte del salario formalmente corrisposto in modo regolare, e così via. Il procedimento giudiziario previsto dall'art. 6 è ricalcato su quello dell'art. 28 Legge 20 maggio 1970 n. 300 in tema di repressione di comportamento antisindacale che ha dato luogo, in decenni, a ottima prova. Quanto mai importante, infine, è l'esplicito richiamo che si legge nell'art. 6 dell'istituto della diffida accertativa di cui all'art. 12 D.lgs 124/2004 che segna una vera rivoluzione nella lotta al sottosalario, perché grazie a quanto stabilito negli articoli 1 e 2 del progetto diverrà possibile quantificare ex ante il trattamento minimo retributivo cui il lavoratore ha diritto ex art. 36 Cost. e dunque, procedere su base certa al suo recupero in via amministrativa attraverso l'Ispettorato del Lavoro.

Art. 5. (Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario)

**1.** Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

**2.** La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei prestatori e dei datori lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

**3. La Commissione:**

a) valuta con cadenza annuale l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2;

b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita dall'articolo 2;

c) Raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

**4.** L'aggiornamento su base annuale dell'importo di cui al comma 1 dell'articolo 2 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da proposta della Commissione.

**5.** Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

**6.** Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.